



Titolo

Corte federale d'appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS - ratio – scadenza del termine - costituzione direttamente in udienza - ammissibilità – limiti

Descrizione

La disposizione dell'art. 103, comma 1, CGS deve essere ragionevolmente intesa nel senso secondo cui lo spirare del termine previsto cristallizza l'oggetto del contendere, fissando definitivamente il *petitum* e la *causa petendi* e correlativamente anche i mezzi di prova, di cui si chiede l'ammissione. La scadenza di quel termine non può invece precludere la mera costituzione in giudizio di colui che intende semplicemente difendersi dalle richieste della parte reclamante, richiesta che può avvenire anche direttamente e oralmente all'udienza di trattazione del reclamo, *nel corso del quale potranno essere svolte mere difese, senza poter sollevare eccezioni in senso stretto e senza quindi che, in alcun modo, possa ampliarsi la materia del contendere (ex multis: CFA, Sez. I, n. 37/2024-2025).*

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 61/CFA/2024-2025/I

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 103, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0061 CFA dell'11 dicembre 2024 (PF-Sig. Francesco Moscelli-USD Corato Calcio)